

176.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	6665	(Emendamenti, subemendamenti ed articolo aggiuntivo)	6649
Disegni di legge (Assegnazione a Commissione in sede referente)	6663	Documenti ministeriali (Trasmissioni)	6665
Disegno di legge S. 1034 (approvato dal Senato) n. 2564:		Interpellanze ed interrogazioni all'ordine del giorno	6613
(Articolo 8)	6621	Missioni valevoli nella seduta dell'8 aprile 1997	6663
(Emendamento e subemendamenti)	6624	Proposte di legge:	
(Articolo 10)	6626	(Annunzio)	6663
(Emendamento)	6627	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	6663
(Articolo 11)	6627	(Ritiro)	6663
(Emendamenti ed articolo aggiuntivo)	6628	Richiesta ministeriale di parere parlamentare	6665
(Articolo 12)	6631		
(Emendamenti, subemendamento ed articoli aggiuntivi)	6632		
(Articolo 13)	6640		
(Emendamenti)	6640		
(Articolo 14)	6645		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

PAGINA BIANCA

A) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro per i beni culturali e ambientali con incarico per lo spettacolo e lo sport, per sapere — premesso che:

nella riunione del 24 luglio 1996, la Commissione per la lirica, istituita presso il dipartimento per lo spettacolo della Presidenza del Consiglio, ha deciso un drastico taglio dei finanziamenti destinati ai teatri, a seguito del quale risultano particolarmente penalizzati i teatri della Puglia; ad alcuni sono stati dimezzati i finanziamenti, mentre per altri il contributo è stato azzerato, con l'unica eccezione del teatro « Politeama » di Lecce, che ha visto confermato lo stanziamento dello scorso anno —:

se considerino coerente con i propositi di rilancio e di promozione della cultura nel Mezzogiorno, più volte enunciati dal Governo, le determinazioni assunte da tale Commissione;

quali siano state le motivazioni in base alle quali la Commissione ha ritenuto di escludere dai tagli delle provvidenze il « Politeama » di Lecce, alla luce del fatto che, secondo una vasta opinione, l'eccezione sarebbe dettata da motivi politici, essendo la città l'unico capoluogo della Puglia governato da una giunta dell'Ulivo;

se il Governo sia intenzionato ad dare corso ad una inversione del proprio operato nei confronti del settore, anche alla luce della positiva iniziativa dei teatri di Cerignola, Foggia e San Severo che, allo scopo di ottimizzare i costi senza depri-

mere la qualità e la diffusione degli spettacoli, hanno attuato una intelligente collaborazione;

in caso di risposta affermativa, quali concreti provvedimenti intendano assumere per sostenere e promuovere la cultura nel Mezzogiorno del Paese.

(2-00208) « Marinacci, Panetta, Volonté, Fabris, Guidi ».

(26 settembre 1996)

B) Interrogazione:

STUCCHI, PITTINO, TERZI, RIZZI, BIANCHI CLERICI, ORESTE ROSSI, DOZZO, ANGHINONI, SANTANDREA, LUCIANO DUSSIN, CALZAVARA, SIGNORINI, CAVALIERE, CALDEROLI e ALBORGHETTI. — *Ai Ministri dei beni culturali ed ambientali con incarico per lo spettacolo e lo sport e per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

al termine delle manifestazioni olimpiche di Atlanta, nella stessa città della Georgia (Stati Uniti) si sono svolte le olimpiadi per portatori di *handicap*;

l'attenzione nei confronti degli handicappati (o disabili) non può essere sollevata solo ed esclusivamente quando si dibattono in Aula o in Commissione proposte di legge che li riguardano;

troppo spesso si interpreta solo demagogicamente il problema dell'*handicap*;

non si comprende per quale motivo, al termine delle olimpiadi di Atlanta, la Rai-Tv abbia lasciato scoperta la sede di quella città e non abbia offerto il proprio servizio (pubblico) riprendendo i giochi olimpici degli handicappati;

la Rai ha inoltre trasmesso in Italia solo qualche breve spezzone di filmato inerente le gare degli atleti handicappati, spesso in orari antelucani (ovverosia notturni) —

per quale motivo, con la finalità di accompagnare una delegazione di settanta atleti, si sarebbero resi necessari sessanta accompagnatori, dei quali la maggior parte funzionari del Coni residenti a Roma;

per quale motivo i funzionari del Coni non siano stati alloggiati nel villaggio olimpico, ma in hotel;

se corrisponda al vero che i rappresentanti del Coni siano stati alloggiati presso l'hotel Marriott, al costo di quattrocento dollari al giorno;

se corrisponda al vero che il *badge* (distintivo di libero ingresso alle manifestazioni olimpiche) di « atleti guida » veniva utilizzato dai funzionari del Coni anziché dagli accompagnatori degli atleti;

se corrisponda al vero che gli atleti, quando hanno avuto bisogno di pezzi di ricambio per i mezzi usati in gara, non abbiano potuto usufruire delle auto di supporto perché utilizzate dai funzionari del Coni;

se corrisponda al vero, invece, che l'organizzazione abbia messo a disposizione degli atleti e dei loro accompagnatori tali mezzi. (3-00436)

(7 novembre 1996)

C) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dei trasporti e della navigazione, per sapere — premesso che:

più volte sono stati lanciati allarmi sulla totale inadeguatezza della rete ferroviaria siciliana (basti citare i soli 65,3 chilometri di rete a doppio binario, pari allo 0,7 per cento della rete nazionale);

tale inadeguatezza, connessa alle disastrose condizioni di tutto il sistema dei collegamenti (si pensi alla viabilità), costituisce un grave ostacolo allo sviluppo economico e sociale dell'isola;

gravi sono le responsabilità a tale riguardo di chi ha diretto in questi anni la Regione siciliana, che ancora non è dotata di un piano regionale dei trasporti, nonostante gli obblighi previsti dalla legge;

d'altro canto, appare non più rinviabile da parte del Governo e delle Ferrovie dello Stato un chiarimento circa le reali intenzioni ed i relativi impegni rispetto al futuro del trasporto ferroviario in Sicilia;

particolarmente delicata è la situazione della rete ferroviaria nella parte sud-orientale dell'isola;

l'interpellante, nell'interrogazione a risposta in commissione n. 5-00755 del 10 ottobre 1996, rimasta finora senza riscontro, aveva già posto alcuni problemi specifici a questo riguardo;

l'autentico stato comatoso del trasporto ferroviario in questa parte della Sicilia non è da imputarsi a condizioni oggettive, ma è al contrario da addebitarsi interamente a scelte che ne hanno colpito gravemente la funzionalità;

tali scelte hanno prodotto un gravissimo danno ai cittadini ed alle possibilità di rilancio economico della zona, solo ove si pensi al fatto che, nonostante negli ultimi decenni la produzione ortofrutticola della zona abbia goduto di una formidabile espansione, raggiungendo i primi posti a livello nazionale, le quantità di prodotti agricoli trasportati con il mezzo ferroviario è diminuita in modo inversamente proporzionale;

tutto ciò ha provocato un grave scompensamento nel mercato del trasporto, con conseguenze assai negative dal punto di vista sia dell'aumento dei costi sia dell'impatto ambientale;

l'assenza di un coerente disegno di sviluppo e scelte organizzative gravemente penalizzanti hanno condotto ad una si-

tuazione che oggettivamente disperde una grande potenzialità per le Ferrovie dello Stato, per l'intera economia e per le relazioni sociali di una vasta area abitata da centinaia di migliaia di cittadini —:

se non intenda intervenire per determinare una radicale inversione di tendenza nel sistema di trasporto nella Sicilia sud-orientale;

se intenda chiarire, una volta per tutte, quali siano le prospettive del trasporto ferroviario in quest'area.

(2-00367)
(21 gennaio 1997)

« Cangemi ».

D) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dei trasporti e della navigazione, per sapere — premesso che:

la legge n. 240 del 1990, come modificata dalla legge n. 204 del 1995, ha stabilito i criteri per la formulazione della graduatoria per l'ammissione al contributo statale delle domande relative alla realizzazione di infrastrutture interportuali sul territorio dello Stato;

in data 8 gennaio 1997, il ministero dei trasporti e della navigazione, con nota della direzione centrale quinta, a firma del direttore generale, dottor Giorgio Ber-ruti [protocollo n. 1(52) 240/II], comunicava ai soggetti che avevano presentato la domanda ai sensi del decreto ministeriale 15 settembre 1995, n. 78T, l'esito dell'istruttoria condotta dalla commissione nominata con decreto ministeriale 20 dicembre 1995, n. 99T;

tale comunicazione è stata inoltrata tenendo in considerazione sia il parere favorevole espresso dal ministero dei lavori pubblici con nota del 12 dicembre 1996 (protocollo 11279/26) in ordine agli esiti dell'istruttoria medesima, sia i contenuti della nota del Ministro dei trasporti e della navigazione del 30 dicembre 1996

(protocollo n. 19707), con la quale si approvava, tra l'altro, la graduatoria di merito;

tale comunicazione specificava come « l'interporto di Bergamo, con punti nove, non è stato inserito in quanto alternativo all'interporto di Bergamo Montello, con punti dieci », escludendo quindi dalla graduatoria l'interporto di Bergamo;

al contrario, tale comunicazione, pur specificando che « gli interporti di Francavilla Fontana e Lecce sono alternativi, in quanto insistenti sull'unico sito dell'area ionico-salentina », inseriva nella graduatoria entrambe queste previsioni di intervento;

ove fosse stata inserita in graduatoria la proposta dell'interporto di Bergamo, con nove punti, sarebbe stata collocata al sesto posto, e quindi l'intervento sarebbe stato finanziabile;

la realizzazione di una struttura intermodale nella provincia di Bergamo è indispensabile per il tessuto economico e produttivo di tutto il mondo imprenditoriale locale e regionale;

l'esclusione dalla graduatoria dell'ipotesi dell'interporto di Bergamo precluderebbe di fatto la possibilità di percorrere eventualmente questa via alternativa, in quanto i fondi non utilizzati per la realizzazione dell'infrastruttura di Bergamo Montello verrebbero destinati ad altri interventi inseriti in graduatoria;

la mancata realizzazione dell'interporto di Bergamo Montello, ipotesi tutt'altro che improbabile alla luce della dichiarata contrarietà di alcuni enti locali territorialmente interessati, comporterebbe di fatto l'impossibilità per gli operatori economici della provincia di Bergamo di vedere soddisfatta un'esigenza primaria e vitale, nonostante sia stata formulata una proposta alternativa, quella dell'interporto di Bergamo, ritenuta meritevole di ben nove punti nell'istruttoria delle domande presentate —:

se, valutata l'importanza da tutti riconosciuta e sottolineata della realizza-

zione di una struttura interportuale nella provincia di Bergamo, non ritenga opportuno intervenire per disporre la rettifica e l'integrazione del contenuto della comunicazione del ministero dei trasporti e della navigazione in oggetto, al fine di concedere la possibilità di percorrere la soluzione alternativa dell'interporto di Bergamo qualora si evidenziasse l'impossibilità di realizzare l'infrastruttura di Bergamo Montello, in particolare considerando l'assoluto rilievo di tali strutture non solo per l'imprenditoria regionale, ma per l'intero sistema delle comunicazioni a livello nazionale.

(2-00368) « Stucchi, Frosio Roncalli, Alborghetti, Bagliani, Faustini, Covre, Gambato, Apolloni, Calderoli, Calzavara, Parolo, Cè, Pittino, Fontanini, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontan, Martinelli, Roscia, Barral, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Dozzo, Vascon, Rizzi, Dalla Rosa, Chincarini, Lembo, Pagliarini, Signorini, Cavaliere, Pirovano ».

(22 gennaio 1997)

E) Interrogazioni:

GAZZARA, CRIMI, STAGNO D'ALCONTRES, D'ALIA e PAGANO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Per sapere - premesso che:

nei giorni scorsi notizie di stampa hanno reso noto che, a partire dal 1998, si intenderebbe eliminare il trasporto di passeggeri su treni nell'attraversamento dello stretto di Messina;

conseguentemente, i passeggeri dovrebbero scendere dal treno a Messina (o a Villa San Giovanni), attraversare lo stretto su mezzi appositamente predisposti e, quindi, riprendere il treno;

tale soluzione comporterebbe disagi di certo insostenibili, tenuto conto delle

difficoltà obiettive (orari, trasporti, attese) e soggettive (età, stato di salute, bagagli);

se è vero che l'attraversamento dello stretto su treno si effettua oggi con tempi degni del secolo passato, appare tuttavia inverosimile che si individui una soluzione del problema tale da accelerare (forse) i tempi, ma da creare difficoltà e ostacoli tali da far rimpiangere, ove il progetto venisse attuato, la situazione attuale;

in ogni caso, poi, si accentuerebbe la divisione del territorio nazionale, che da fisica diventerebbe anche psicologica, come già è per altre questioni (autostrade, raddoppio del binario ferroviario, aeroporti, sistema dei trasporti in genere);

la determinazione di cui si parla sembrerebbe, in modo implicito, allontanare la definizione del progetto di massima del ponte sullo stretto, essendo in chiara contraddizione con l'accelerazione data negli ultimi tempi al relativo *iter* -:

per il caso in cui la notizia dovesse risultare vera, se non ritengano di riesaminare la questione e rivedere le determinazioni adottate, al fine di garantire l'effettivo rispetto delle reali esigenze degli utenti;

se non ritengano inoltre, proprio in tale ottica, di adoperarsi per migliorare l'attuale servizio (qualità delle vetture, comodità del viaggio, rispetto degli orari, assistenza ai passeggeri in viaggio e in stazione), considerato il fatto che è il treno a dover servire al passeggero e non viceversa. (3-00571)

(18 dicembre 1996)

BONO e VALENSISE. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Per sapere:

se sia a conoscenza della elaborazione in atto di un progetto, a cura della divisione « Asa passeggeri » delle Ferrovie dello Stato, che ha in animo di far cessare il traghettamento nelle ore diurne delle carrozze sullo stretto di Messina, mantenendo il servizio nelle sole ore notturne e « limitato al minimo indispensabile »;

se sia consapevole, nella deprecabile eventualità della operatività di siffatto progetto, delle inevitabili, gravissime conseguenze cui andrebbero incontro le decine di migliaia di utenti in viaggio da e per la Sicilia, specie se appartenenti a fasce di età avanzata o a categorie portatrici di *handicap*;

se sia consapevole del fatto che si tratterebbe dell'ennesima, immotivata mortificazione che andrebbe ad aggiungersi alle tante già subite dai siciliani, stanchi di essere ricordati dallo Stato solo nella veste di contribuenti e mai in quella di cittadini con pari diritti e dignità degli altri;

se sia a conoscenza del grave danno economico che l'insano progetto arrecherrebbe al comparto turistico che, pur con tutte le inevitabili limitazioni infrastrutturali e dei servizi, rimane il principale settore su cui si può ragionevolmente fondare un progetto di sviluppo e di rilancio occupazionale della regione;

quali iniziative intenda assumere tempestivamente per scongiurare una simile inaccettabile eventualità, cinicamente giustificata dall'esigenza di abbattere i costi di gestione, ma che di fatto elimina vitali servizi per la collettività, e restituire serenità e giustizia ad una regione che vuole concorrere al faticoso processo di ingresso in Europa in condizioni il meno possibile di sfavore rispetto al resto del Paese. (3-00591)

(21 dicembre 1996)

F) Interrogazione:

CAVERI, BRUGGER, WIDMANN, ZELLER e DETOMAS. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Per sapere - premesso che:

da ormai molto tempo si attende il rinnovo delle convenzioni fra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Rai per le trasmissioni radiotelevisive a beneficio delle popolazioni sudtirolese, ladina,

valdostana e slovena, così come previsto, nelle rispettive lingue, dalla legge sul sistema radiotelevisivo 14 aprile 1975, n. 103;

questa attesa crea disagio e preoccupazione anche per i ritardi accumulati dallo Stato nel pagamento dei servizi alla Rai;

inoltre, per le trasmissioni in lingua francese per la Valle d'Aosta, prosegue la sconcertante inadempienza della Rai rispetto al testo della convenzione in vigore, che prevede l'uso del francese in modo regolare nel telegiornale della Valle d'Aosta e nel gazzettino radiofonico *La Voix de la Vallée* e le conseguenti assunzioni di giornalisti e tecnici di lingua francese conteggiate nella convenzione;

si segnala per altro come gli obblighi della Rai nei confronti delle minoranze linguistiche non sono solo derivanti dalle specifiche convenzioni, ma anche dalle norme di tutela delle comunità alloglotte di rango costituzionale e di livello internazionale -;

quali tempi si prevedano per il rinnovo delle convenzioni e a che cosa siano dovuti i ritardi;

se non si ritenga di agire con decisione presso la Rai per sbloccare la questione dell'utilizzo della lingua francese e delle conseguenti assunzioni per le trasmissioni giornalistiche per la Valle d'Aosta;

se non si ritenga comunque, nell'ambito della convenzione principale fra Stato e Rai, di rimarcare gli obblighi che comunque derivano alla Rai medesima per il rispetto dovuto alle minoranze linguistiche, di cui il servizio pubblico deve già farsi carico in maniera ordinaria e non solo di fronte alla monetizzazione del servizio da parte dello Stato, che rappresenta semmai un elemento in più rispetto all'uso dovuto delle lingue delle minoranze. (3-00071)

(27 giugno 1996)

PAGINA BIANCA

*DISEGNO DI LEGGE: S. 1034. — MISURE URGENTI
PER LO SNELLIMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINI-
STRATIVA E DEI PROCEDIMENTI DI DECISIONE E
DI CONTROLLO (APPROVATO DAL SENATO) (2564)*

PAGINA BIANCA

**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 8.**

(Disposizioni in materia di personale).

1. Il comma 1 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 1. I comuni e le province disciplinano con appositi regolamenti, in conformità con lo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare degli enti si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza. Nelle materie non riservate alla legge il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, si applica anche ai regolamenti di cui al presente comma ».

2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente: « Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

h) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco ».

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

« 3-bis. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 sono svolte dai responsabili degli uffici o dei servizi ».

4. Il comma 5 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione

organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti locali, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità *ad personam*, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità *ad personam* sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiara il dissesto ».

5. Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato ai sensi del comma 4. L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassun-

zione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in organico.

5. Il comma 6 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 6. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi ».

6. Al comma 7 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n.142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può inoltre prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato ». 8. All'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 3-bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali

disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto dei principi fissati nei commi 1 e 2 dell'articolo 36.

3-ter. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento può prevedere particolari modalità di selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidità e trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione. I rapporti a tempo determinato non possono, a pena di nullità, essere in nessun caso trasformati in rapporti a tempo indeterminato ».

9. Dopo l'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

« ART. 51-bis. - (Direttore generale). - 1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 11 del predetto decreto legislativo n. 77 del 1995. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia.

2. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia.

3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al segretario ».

10. All'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 4-bis. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ».

11. Gli enti locali, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.

12. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dai seguenti:

« 1. L'1 per cento del costo preventivo di un'opera o di un lavoro ovvero il 50 per cento della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione gene-

rale, particolareggiata o esecutiva sono destinati alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione, qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani, il coordinatore unico di cui all'articolo 7, il responsabile del procedimento e i loro collaboratori.

1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito per ogni singola opera o atto di pianificazione, sulla base di un regolamento dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione ».

SUBEMENDAMENTI RIFERITI ALL'EMENDAMENTO
8.220 DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 8.220, sopprimere il comma 12-quinquies.

0. 8. 220. 3.

Garra.

All'emendamento 8.220, sostituire il comma 12-quinquies con il seguente:

12-quinquies. Entro e non oltre tre mesi dall'applicazione della presente legge gli enti locali sono tenuti ad annullare i provvedimenti di inquadramento del personale adottati in modo difforme dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e successive modificazioni ed integrazioni, e a bandire contestualmente i concorsi per la copertura dei posti resisi vacanti in effetto dell'annullamento. Fino alla data di copertura dei posti resisi disponibili per effetto del comma 1, il personale destinatario dei provvedimenti di inquadramento ivi indicati continua a svolgere le mansioni corrispondenti alla qualifica attribuita con detti provvedimenti, mantenendo il relativo trattamento economico. Alla copertura dei posti di cui al comma 1 si provvede mediante concorsi interni per titoli integrati da colloquio nei quali sono ammessi a partecipare i dipendenti

appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore che abbiano svolto almeno cinque anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, purché provvisti del titolo di studio occorrente per l'accesso alla qualifica.

0. 8. 220. 1.

Frattini.

All'emendamento 8.220, sostituire il comma 12-quinquies con il seguente:

12-quinquies. Entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti locali sono tenuti ad annullare i provvedimenti di inquadramento del personale adottati in modo difforme dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e successive modificazioni ed integrazioni, e a bandire contestualmente i concorsi per la copertura dei posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento. Fino alla data di copertura dei posti resisi disponibili per effetto del presente comma, il personale destinatario dei provvedimenti di inquadramento ivi indicati continua a svolgere le mansioni corrispondenti alla qualifica attribuita con detti provvedimenti, mantenendo il relativo trattamento economico. Alla copertura dei posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento si provvede mediante concorsi interni per titoli integrati da colloquio ai quali sono ammessi a partecipare i dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore che abbiano svolto almeno cinque anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, nonchè i dipendenti di cui al presente comma anche se provvisti del titolo di studio immediatamente inferiore a quello prescritto per l'accesso alla qualifica corrispondente.

0. 8. 220. 2.

Governo.

All'emendamento 8.220, al comma 12-quinquies, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: I provvedimenti delibera-

tivi sopra richiamati, ove non convalidati nel suddetto termine, perdono efficacia al novantunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 8. 220. 4.

Garra.

All'emendamento 8.220, al comma 12-septies, sostituire le parole, nel primo periodo, da: In caso di sospensione cautelare sino a, *nel secondo periodo:* Tale disposizione con le seguenti: Nei comuni con un numero di dipendenti non superiore a trenta unità, in caso di sospensione di un impiegato sottoposto a procedimento penale, la temporanea vacanza può essere coperta con una assunzione a tempo indeterminato, anche in deroga alle disposizioni della presente legge. Tale disposizione comunque

0. 8. 220. 5

Garra.

All'emendamento 8.220, al comma 12-novies, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Ove, tra la data del 4 dicembre 1996 e la data di entrata in vigore della presente legge siano maturati i 24 mesi di validità delle predette graduatorie concorsuali la validità delle stesse si intende prorogata sino al compimento del triennio dalla data di rispettiva pubblicazione

0. 8. 220. 6

Garra.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12-bis. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dai seguenti: « 11. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli enti locali con popolazione non superiore a 15.000 abitanti, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro. Per gli enti locali con

popolazione superiore a 15.000 abitanti, che si trovino nelle stesse condizioni, la rilevazione dei carichi di lavoro costituisce presupposto indispensabile per la rideterminazione delle dotazioni organiche. La metodologia adottata è approvata con deliberazione della giunta che ne attesta, nel medesimo atto, la congruità. Non sono, altresì, tenute alla rilevazione dei carichi di lavoro le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

12-ter. L'articolo 16-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente:

« ART. 16-bis. - (Disposizioni in materia di assunzioni e mobilità negli enti locali). - 1. Le procedure di mobilità del personale degli enti locali dissestati, eccedente rispetto ai parametri fissati in sede di rideterminazione della pianta organica, vengono espletate prioritariamente nell'ambito della provincia e della regione di appartenenza dell'ente interessato.

2. Esclusivamente al fine di consentire l'assegnazione del personale di cui al comma 1, gli enti locali della regione nella quale si trovino enti locali che hanno deliberato il dissesto danno comunicazione dei posti vacanti, di cui intendono assicurare la copertura, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette all'ente locale l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante la procedura di mobilità d'ufficio. In mancanza di tale trasmissione, nel predetto termine, l'ente locale può avviare le procedure di assunzione ».

12-quater. Le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano agli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

12-quinquies. I provvedimenti deliberativi riguardanti il trattamento del per-

sonale degli enti locali, adottati prima del 31 agosto 1993 e divenuti esecutivi nei modi di legge che abbiano previsto i profili professionali od operati inquadramenti anche in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'accordo annesso al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e successive modificazioni, sono convalidati con deliberazione consiliare, da adottare entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che espliciti analiticamente le ragioni e i presupposti dei profili conferiti e degli inquadramenti operati, anche con riferimento alle dimensioni e alle funzioni di competenza dell'ente.

12-*sexies*. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14, le parole: « alla data del 30 novembre 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 30 novembre 1996 »; le parole: « indette entro il 31 dicembre 1993 » sono sostituite dalle seguenti: « indette entro il 31 dicembre 1994 »; le parole: « entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 1997 »;

b) al comma 15, le parole: « trentasei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi »;

c) al comma 18, dopo le parole: « 31 dicembre 1996 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 1997 ».

12-*septies*. In caso di sospensione cautelare nei confronti di un impiegato di un ente locale sottoposto a procedimento penale, la temporanea vacanza può essere coperta con una assunzione a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni della presente legge. Tale disposizione non si applica per gli enti locali che versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, che abbiano personale in mobilità.

12-*octies*. Al comma 3-bis, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « vigente prima della data del 31 agosto 1993 ».

12-*novies*. Per gli enti locali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993 n. 537 le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo. La disposizione di cui al presente articolo ha efficacia a decorrere dal 4 dicembre 1996.

8. 220

La Commissione.

(Testo così riformulato nel corso della seduta).

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

(Modifiche alla legge 15 marzo 1997,
n. 59).

1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 3, sono soppresse le parole « La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati »;

b) all'articolo 1, comma 1, le parole « entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalla seguenti « entro il 31 marzo 1998 »;

c) all'articolo 11, comma 1, le parole « entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti « entro il 31 luglio 1998 »;

d) all'articolo 11, comma 4, sostituire le parole « 31 dicembre 1997 » con le seguenti « 31 marzo 1998 ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

e) all'articolo 4, comma 4, lettera a) sono soppresse le parole « e amministrazione »;

f) all'articolo 11, comma 4 sostituire le parole « e di coordinarle con » con le seguenti « recanti principi e criteri direttivi per »; sostituire la parola « emanati » con le seguenti « da emanarsi »;

g) all'articolo 11, comma 7, è aggiunto il seguente periodo: « Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso »;

h) all'articolo 12, comma 1, lettera c) sopprimere le parole « dell'articolo 38 »;

i) all'articolo 12, comma 1, lettera g) dopo le parole « ad ordinamento autonomo » aggiungere le seguenti « o di agenzie e aziende, anche »;

l) all'articolo 12, comma 1, la lettera t) è così sostituita: « t) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione e delle altre scuole delle amministrazioni centrali »;

m) la lettera h) dell'articolo 20 è ricollocata come lettera f), al termine del comma 1 dell'articolo 17;

n) all'articolo 22, comma 1, sono soppresse le parole « Di conseguenza »;

o) all'articolo 22, comma 1, le parole « e alle province autonome » sono sostituite dalle seguenti: « alle province autonome e ai comuni »;

p) all'articolo 22, comma 2, dopo le parole « o la provincia autonoma » sono aggiunte le seguenti « o i comuni »;

q) all'articolo 22, comma 3, le parole « trasferiti ad uno o più comuni. Possono altresì » sono sostituite dalle seguenti: « ad esse trasferite ai comuni interessati, i quali possono altresì »;

r) all'articolo 22, comma 4, le parole « territorialmente interessate » sono sostituite dalle seguenti: « o i comuni territorialmente interessati »;

s) alle leggi richiamate al n. 86 dell'allegato A sono aggiunte le seguenti: « Legge 17 gennaio 1994, n. 47; Decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490. ».

10. 1.

Governo.

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 11.

*(Disposizioni in materia di
contrattazione collettiva).*

1. Sino alla riforma della disciplina della procedura della contrattazione collettiva nazionale, all'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo del comma 4 le parole « previo parere delle province e dei comuni » sono sostituite dalle seguenti: « previa intesa con le province e con i comuni e previo parere degli organismi rappresentativi degli altri enti del comparto »; al medesimo comma 4 il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: « L'intesa dei comuni e delle province è espressa rispettivamente dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e dall'Unione delle province d'Italia ».

2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, è sostituito dal seguente: « Per quanto attiene ai contratti collettivi riguardanti il personale delle regioni, degli enti regionali e degli enti locali, il Governo provvede previa intesa con le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani ».

3. Il comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, è sostituito dal seguente:

« 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, per gli aspetti di interesse regionale, provinciale e comunale, previa intesa con le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, espressa rispettivamente dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, impartisce all'agenzia le direttive per i rinnovi dei contratti collettivi, indicando in particolare le risorse complessivamente disponibili per i comparti, i criteri generali della distribuzione delle risorse al personale ed ogni altro elemento utile in ordine al rispetto degli indirizzi impartiti ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.

Al comma 1, sostituire le parole: sono apportate con: si apportano.

11. 14.

Carrara, Contento, Gissi, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori.

Al comma 1, sopprimere le parole: sino alla riforma della disciplina della procedura della contrattazione collettiva nazionale.

11. 38.

La Commissione.

Al comma 1, sostituire la parola: modificazioni con: modifiche.

11. 13.

Carrara, Contento, Gissi, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori.

Al comma 1, sostituire la parola: previo con: dopo.

11. 12.

Carrara, Contento, Gissi, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori.

Al comma 1, sostituire le parole: previo parere delle con: di concerto con.

11. 11.

Carrara, Contento, Gissi, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori.

Al comma 1, sostituire le parole: previa intesa con: di concerto.

11. 10.

Carrara, Contento, Gissi, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori.

Al comma 1, sostituire le parole: l'intesa con le seguenti: l'accordo.

11. 16.

Carrara, Contento, Gissi, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori.

Al comma 1, sostituire la parola: espressa con la seguente: manifestata.

11. 15.

Carrara, Contento, Gissi, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori.

Al comma 2, sostituire le parole: per quanto attiene con le seguenti: in merito.

11. 17.

Carrara, Contento, Gissi, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori.

Al comma 2, sostituire le parole: ai contratti con le seguenti: agli accordi.

11. 23.

Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori.

Al comma 2, sostituire la parola: riguardanti con le seguenti: relativi.

11. 22.

Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori.

Al comma 2, sostituire le parole: il personale con le seguenti: l'organico.

11. 21.

Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: delle regioni, degli enti regionali e.

11. 18.

Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia.

Al comma 2, sostituire la parola: previa con la seguente: dopo.

11. 20.

Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori.

Al comma 2, sostituire la parola: espressa con: determinata.

11. 19.

Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori.

Al comma 3, capoverso 2, sostituire le parole: gli aspetti con le seguenti: le questioni.

11. 37.

Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia.

Al comma 3, capoverso 2, sostituire la parola: interesse con la seguente: rilievo.

11. 36.

Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia.

Al comma 3, capoverso 2, sostituire la parola: previa con la seguente: dopo.

11. 35.

Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia.

Al comma 3, capoverso 2, sostituire le parole: previa intesa con le seguenti: previo accordo.

11. 34.

Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia.

Al comma 3, capoverso 2, sostituire la parola: espressa con la seguente: determinata.

11. 33.

Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia.

Al comma 3, capoverso 2, sostituire le parole: i rinnovi dei con le seguenti: rinnovare i.

11. 32.

Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia.

Al comma 3, capoverso 2, sostituire la parola: complessivamente con la seguente: in complesso.

11. 31.

Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia.

Al comma 3, capoverso 2, sostituire la parola: disponibili con la seguente: utilizzabili.

11. 30.

Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia.

Al comma 3, capoverso 2, sostituire la parola: distribuzione con la seguente: allocazione.

11. 29.

Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia.

Al comma 3, capoverso 2, sostituire le parole: al personale con la seguente: all'organico.

11. 28.

Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia, Selva.

Al comma 3, capoverso 2, sostituire la parola: elemento con la seguente: dato.

11. 24.

Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia, Selva, Nania.

Al comma 3, capoverso 2, sostituire la parola: utile, con la seguente: utilizzabile.

11. 25.

Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia, Selva, Nania.

Al comma 3, capoverso 2, sostituire le parole: in ordine al rispetto degli, con la seguente: rispetto.

11. 26.

Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia, Selva, Nania.

Al comma 3, capoverso 2, sostituire la parola: impartiti, con la seguente: definiti.

11. 27.

Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia, Selva, Nania.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. In attesa della riforma della procedura della contrattazione collettiva di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e dell'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) l'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 1 del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186, può essere concessa sino al 31 marzo 1998 ».

11. 1.

Governo.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. *(Revisori dei conti).*

1. L'articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è abrogato.

11. 02.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

**ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 12.

(Disposizioni in materia di equilibrio finanziario e contabilità degli enti locali).

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare norme dirette ad integrare le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, relative alle conseguenze della dichiarazione di dissesto finanziario di cui all'articolo 79 del medesimo decreto e dirette a rafforzare gli strumenti di verifica per garantire il rispetto dell'equilibrio finanziario degli enti locali e la corretta gestione delle risorse finanziarie, strumentali e umane, prevedendo:

a) sistemi di verifica dell'attendibilità delle previsioni di bilancio da parte dei collegi dei revisori;

b) l'aumento delle imposte e dei tributi locali sino a un massimo del 15 per cento oltre la misura prevista dall'articolo 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni;

c) le sanzioni per gli amministratori, esclusa ogni limitazione ai diritti di elettorato attivo e passivo, quando il dissesto finanziario sia diretta conseguenza di azioni od omissioni dolose o colpose accertate secondo giusto procedimento;

d) procedure semplificate e celeri per il pagamento dei debiti conseguenti al dissesto finanziario;

e) disposizioni per garantire il rispetto dell'obbligo di idonea copertura finanziaria nelle deliberazioni dei provvedimenti degli enti locali.

2. Sullo schema di decreto legislativo è acquisito, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonché della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali. In mancanza dei pareri nel termine prescritto, il Governo procede comunque all'emanazione del decreto legislativo.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e d), si applicano anche ai casi di dissesto in atto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato ai sensi del medesimo comma 1.

4. L'articolo 108 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è sostituito dal seguente:

« ART. 108. - *(Adeguamento dei regolamenti).* - 1. I regolamenti di contabilità di comuni e province sono approvati nel rispetto delle sottoelencate norme del presente decreto, da considerarsi come principi generali con valore di limite inderogabile:

a) articoli da 1 a 19;

b) articoli 21, 24, comma 4, 25, comma 2, 27 e 29, comma 1;

c) articoli da 31 a 34;

d) articoli 35, commi da 1 a 4, e da 36 a 39;

e) articoli 43, 44, comma 1, 46 e 48;

f) articoli da 50 a 54, 58, commi 1 e 2, 62 e 64;

g) articoli da 67 a 99;

h) articoli 102, 105, 106, 111 e 116.

2. Le rimanenti norme del presente decreto non si applicano qualora il regolamento di contabilità dell'ente rechi una differente disciplina ».

5. Fermo restando l'obbligo del sistema di codifica dei titoli di entrata e di spesa, la predisposizione del modello di cui all'articolo 114, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, da parte di comuni e province è facoltativa.

5. Sono abrogati l'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, il comma 5 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nella parte in cui consente l'affidamento senza gara del servizio di tesoreria al concessionario del servizio di riscossione, e, all'articolo 27, comma 9, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, sono soppresse le parole «all'articolo 53, comma 1, ed». All'articolo 31, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, le parole: «in sede di assestamento» sono sostituite dalle parole: «*una tantum*».

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO
DI LEGGE

ART. 12.

Sopprimerlo.

12. 9.

Nuccio Carrara, Menia, Selva,
Armaroli, Nania, Fragalà,
Cola, Migliori.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare norme legislative dirette ad integrare le disposi-

zioni di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni, relative alle conseguenze della dichiarazione di dissesto finanziario di cui all'articolo 79 del medesimo decreto e dirette a rafforzare gli strumenti di verifica per garantire il rispetto dell'equilibrio finanziario degli enti locali e la corretta gestione delle risorse finanziarie, strumentali e umane, prevedendo:

a) sistemi di verifica dell'attendibilità delle previsioni di bilancio da parte dei collegi dei revisori;

b) le sanzioni per gli amministratori, esclusa ogni limitazione ai diritti di elettorato attivo e passivo, quando il dissesto finanziario sia diretta conseguenza di azioni od omissioni dolose o colpose accertate secondo giusto procedimento;

c) procedure semplificate e celeri per la rilevazione e il pagamento dei debiti conseguenti al dissesto finanziario;

d) disposizioni per garantire il rispetto dell'obbligo di idonea copertura finanziaria nelle deliberazioni dei provvedimenti degli enti locali e per contenere il fenomeno dei debiti fuori bilancio.

12. 108.

Governo.

Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole: data di.

12. 30.

Contento, Gissi, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Carrara.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: norme dirette, con le seguenti: normativa finalizzata.

12. 26.

Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia.

Al comma 1, all'alea, sostituire le parole: ad integrare, con le seguenti: a completare.

12. 10.

Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia.

Al comma 1, all'alea, sostituire la parola: relative, con la seguente: inerenti.

12. 11.

Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia.

Al comma 1, all'alea, dopo la parola: relative, aggiungere le seguenti: alla semplificazione della normativa e della modulistica per i piccoli comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti nonché.

12. 4.

Giorgetti Giancarlo, Stucchi, Roscia.

Al comma 1, all'alea, sostituire le parole: e dirette a rafforzare, con le seguenti: e destinate a rafforzare.

12. 27.

Contento, Gissi, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Carrara.

Al comma 1, all'alea, sostituire le parole: e dirette a rafforzare, con le seguenti: e volte a rafforzare.

12. 28.

Contento, Gissi, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Carrara.

Al comma 1, all'alea, sostituire le parole: e dirette a rafforzare, con le seguenti: e finalizzate a rafforzare.

12. 29.

Contento, Gissi, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Carrara.

Al comma 1, all'alea, sostituire la parola: rafforzare, con la seguente: rinforzare.

12. 12.

Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia.

Al comma 1, all'alea, sostituire la parola: verifica, con la seguente: controllo.

12. 13.

Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia.

Al comma 1, all'alea, sostituire la parola: garantire, con la seguente: assicurare.

12. 14.

Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia.

Al comma 1, all'alea, sostituire le parole: degli enti locali, con: di comuni province e regioni.

12. 15.

Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia.

Al comma 1, all'alea, sostituire la parola: gestione, con la seguente: amministrazione.

12. 16.

Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dell'attendibilità, con le seguenti: della veridicità.

12. 17.

Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia.

- Al comma 1, sopprimere la lettera b).*
- * **12. 33.**
Nuccio Carrara.
- Al comma 1, sopprimere la lettera b).*
- * **12. 110.**
Teresio Delfino, Marinacci, Volonté; Panetta, Scoca, Lucchese, De Franciscis, Tassone.
- Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: del 15 per cento, con le seguenti: del 5 per cento.*
- 12. 31.**
Contento, Gissi, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Carrara.
- Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: del 15 per cento, con le seguenti: del 10 per cento.*
- 12. 32.**
Contento, Gissi, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Carrara.
- Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: prevista, con la seguente: determinata.*
- 12. 18.**
Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia.
- Al comma 1, sopprimere la lettera c).*
- 12. 37.**
Nuccio Carrara, Menia, Selva, Armaroli, Nania, Fragalà, Cola, Migliori.
- Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:*
- c) le sanzioni per gli amministratori, incluso ogni limitazione ai diritti di elet-
- torato attivo quando il dissesto finanziario sia diretta conseguenza di azioni od omissioni dolose accertate secondo giusto procedimento.
- 12. 36.**
Nuccio Carrara, Menia, Selva, Armaroli, Nania, Fragalà, Cola, Migliori.
- Al comma 1, lettera c) sostituire la parola: limitazione con la seguente: restrizione.*
- 12. 19.**
Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia, Selva.
- Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e passivo.*
- * **12. 6.**
Cavaliere, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.
- Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e passivo.*
- * **12. 53.**
Piscitello, Danieli, Scozzari.
- Al comma 1 lettera c) sostituire la parola: quando con: nell'ipotesi in cui.*
- 12. 20.**
Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia, Selva.
- Al comma 1 lettera c) sopprimere la parola: diretta.*
- 12. 21.**
Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia, Selva.

Al comma 1, lettera d) sostituire la parola: semplificate con le seguenti: più semplici.

12. 22.

Nania Cola, Fragalà, Migliori,
Armaroli, Menia, Selva

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: e celeri.

12. 38.

Contento, Gissi, Armaroli, Me-
nia, Selva, Nania, Cola, Fra-
galà, Migliori, Carrara.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: di idonea con le seguenti: della necessaria.

12. 23.

Nania, Cola, Fragalà, Migliori,
Armaroli, Menia, Selva.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: deliberazioni con la seguente: delibere.

12. 24.

Nania, Cola, Fragalà, Migliori,
Armaroli, Menia, Selva.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: dei provvedimenti con le seguenti: degli atti.

12. 25.

Nania, Cola, Fragalà, Migliori,
Armaroli, Menia, Selva.

Al comma 2, sostituire la parola: entro con le seguenti: nel termine di.

12. 42.

Nania, Cola, Fragalà, Migliori,
Armaroli, Menia, Selva.

Al comma 2, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro novanta giorni.

12. 45.

Nuccio Carrara, Menia, Selva,
Armaroli, Nania, Fragalà,
Cola, Migliori.

Al comma 2, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro sessanta giorni.

12. 44.

Nuccio Carrara, Menia, Selva,
Armaroli, Nania, Fragalà,
Cola, Migliori.

Al comma 2, sostituire le parole: dalla data con le seguenti: dal momento.

12. 46.

Nania, Cola, Fragalà, Migliori,
Armaroli, Menia, Selva.

Al comma 2, sostituire la parola: trasmissione con la seguente: invio.

12. 43.

Nania, Cola, Fragalà, Migliori,
Armaroli, Menia, Selva.

Al comma 2, sostituire la parola: procede con le seguenti: deve procedere.

12. 47.

Nania, Cola, Fragalà, Migliori,
Armaroli, Menia, Selva.

Al comma 3, sostituire le parole: alla data con le seguenti: al momento.

12. 48.

Nania, Cola, Fragalà, Migliori,
Armaroli, Menia, Selva.

Al comma 4, capoverso 1, sostituire le parole: sono approvati con le seguenti: devono essere approvati.

12. 49.

Contento, Gissi, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Nuccio Carrara.

Al comma 4, capoverso 1, sostituire le parole: sono approvati con le seguenti: vengono approvati.

12. 50.

Contento, Gissi, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Nuccio Carrara.

Al comma 4, capoverso 1, sostituire le parole: da considerarsi con le seguenti: che devono considerarsi.

12. 51.

Contento, Gissi, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Nuccio Carrara.

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) articoli da 1 a 18;

12. 55.

Governo.

Al comma 4, lettera a), sostituire la parola: 19 con la seguente: 18.

12. 57.

Caveri, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.

Al comma 4, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) articoli dal 100 a 106, da 111 a 114, 116.

12. 52.

Nuccio Carrara, Menia, Selva, Armaroli, Nania, Fragalà, Cola, Migliori.

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: All'articolo 31, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 26 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, dopo le parole: « in sede di assestamento » è aggiunta la seguente: « e una tantum ».

12. 100.

Covre.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77 e successive modificazioni e integrazioni aggiungere il seguente comma: « 10. Le variazioni per storno di fondi all'interno delle funzioni della spesa corrente sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno. Le deliberazioni vanno comunicate all'organo consiliare secondo i criteri previsti dal comma 2 del precedente articolo 8 ».

12. 8.

Giancarlo Giorgetti, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 12. 56 DEL GOVERNO

All'emendamento 12.56 del Governo, sostituire le parole: 30 settembre 1997 con le seguenti: 31 ottobre 1997.

0. 12. 56. 1

La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. In prima applicazione il termine per l'adeguamento dei regolamenti di contabilità di comuni e province ai principi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, è fissato al 30 settembre 1997.

12. 56.

Governo.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. (Disposizioni in materia di giudizio di conto) - 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214".

2. Al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 3 e 4 dell'articolo 67 sono abrogati;

b) al comma 1 dell'articolo 75 sono soppresse le parole da: "il quale lo deposita" fino alla fine del comma.

12. 011.

La Commissione.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 58 della legge 8 giugno 1999, n. 142, aggiungere il seguente:

2-bis. Agli agenti contabili degli enti locali non si applicano le disposizioni in

materia di giudizio di conto di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 3 e 4 dell'articolo 67 sono abrogati;

b) al comma 1 dell'articolo 75 sono soppresse le parole da: il quale lo deposita fino alla fine del comma;

c) la lettera g) del comma 2 dell'articolo 75 è abrogata;

d) il comma 3 dell'articolo 75 è abrogato.

12. 03.

Caveri, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. (Disposizioni concernenti forme di decentramento nei comuni con popolazione superiore ai 500 mila abitanti).

1. All'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni è aggiunto il seguente comma:

« 6-bis. Nei comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e comunque nei comuni con popolazione superiore ai 500 mila abitanti lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti, e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la

conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria”.

*** 12. 04.**

Leoni, Giorgio Pasetto, Battaglia, Volpini, Pompili, Fredda, Cento, Chiamparino, Lucidi, Cutrufo.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. (Disposizioni concernenti forme di decentramento nei comuni con popolazione superiore ai 500 mila abitanti).

1. All'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni è aggiunto il seguente comma:

« 6-bis. Nei comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e comunque nei comuni con popolazione superiore ai 500 mila abitanti lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti, e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria ».

*** 12. 05.**

Di Bisceglie, Corsini.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. (Disposizioni concernenti forme di decentramento nei comuni con popolazione superiore ai 500 mila abitanti).

1. All'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni è aggiunto il seguente comma:

« 6-bis. Nei comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e comunque nei comuni con popolazione superiore ai 500 mila abitanti lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti, e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria ».

*** 12. 06.**

Pistone, De Cesaris.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. (Disposizioni concernenti forme di decentramento nei comuni con popolazione superiore ai 500 mila abitanti).

1. All'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni è aggiunto il seguente comma:

« 6-bis. Nei comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e comunque nei comuni con popolazione superiore ai 500 mila abitanti lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti, e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale può deliberare, a

maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria ».

* 12. 07.

Scalia.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. (Disposizioni concernenti forme di decentramento nei comuni con popolazione superiore ai 500 mila abitanti).

1. All'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni è aggiunto il seguente comma:

« 6-bis. Nei comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e comunque nei comuni con popolazione superiore ai 500 mila abitanti lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti, e le relative modalità di elezione, nomina o designazione ».

12. 08.

Scalia.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. (Disposizioni concernenti forme di decentramento nei comuni con popolazione superiore ai 500 mila abitanti)

1. All'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni è aggiunto il seguente comma:

« 6-bis. Nei comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e comunque nei comuni con popolazione superiore ai 500 mila abitanti lo statuto può prevedere, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, un di-

verso status dei componenti delle circoscrizioni di decentramento comunale ».

12. 09.

Scalia.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. Dal primo gennaio 1997, l'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, Norme per l'edificabilità dei suoli, è abrogato e cessa di avere applicazione relativamente agli Enti Locali territoriali, ogni altra disposizione che stabilisca vincoli di destinazione dei proventi degli oneri di urbanizzazione.

12. 01.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. L'articolo 15, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 è così sostituito:

« 5. In armonia con i compiti di programmazione e di coordinamento riconosciuti alla Provincia il potere di programmazione e di coordinamento riconosciuti alla Provincia, il potere di approvazione degli strumenti urbanistici territoriali e dei relativi regolamenti predisposti dai Comuni, già di competenza della Regione, è trasferito alla Provincia. L'esercizio delle relative funzioni decorre dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora la singola Provincia, entro lo stesso termine, abbia provveduto alla regolamentazione del procedimento di approvazione e si sia dotata di un organismo di consulenza tecnico-amministrativo, composto da esperti di pianificazione territoriali nominati dal Consiglio Provinciale, e dai dirigenti provinciali del settore. Qualora la singola

Provincia non sia in grado di rispettare i termini di cui sopra, l'esercizio delle relative funzioni decorre comunque dal centottantesimo giorno successivo alla costituzione del suddetto organismo di consulenza tecnico-amministrativa ».

12. 02.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

**ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 13.

(Soppressione della commissione di cui all'articolo 19, secondo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431. Competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici).

1. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sostituisce il parere della commissione di cui all'articolo 19, secondo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni. La commissione predetta è soppressa.

2. All'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente:

« 5-ter. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro 45 giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il parere si intende espresso in senso favorevole ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.

Sostituirlo con il seguente:

2. L'articolo 1, quarto comma della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sostituito dal seguente:

« La Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti diversi da quelli di appartenenza per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando la giurisdizione della Corte per i fatti comunque collegati ad un rapporto di servizio ».

13. 101.

Fragalà.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale; in relazione ad attività discrezionali la stessa è limitata ai casi di dolo o colpa grave.

13. 100.

Fragalà, Cola.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sostituisce il con le seguenti: si sostituisce al.

13. 3.

Pepe, Migliori, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: predetta con le seguenti: di cui sopra.

13. 4.

Pepe, Migliori, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, lettera b), capoverso 5-ter, sostituire la parola: 45 con la seguente: 100.

13. 59.

Pepe, Migliori, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, lettera b), capoverso 5-ter, sostituire la parola: 45 con la seguente: 99.

13. 58.

Pepe, Migliori, Armaroli, Menia,
Selva, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, lettera b), capoverso 5-ter, sostituire la parola: 45 con la seguente: 98.

13. 57.

Pepe, Migliori, Armaroli, Menia,
Selva, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, lettera b), capoverso 5-ter, sostituire la parola: 45 con la seguente: 97.

13. 56.

Pepe, Migliori, Armaroli, Menia,
Selva, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, lettera b), capoverso 5-ter, sostituire la parola: 45 con la seguente: 96.

13. 55.

Cola, Fragalà, Migliori, Arma-
roli, Menia, Selva, Nania.

Al comma 2, lettera b), capoverso 5-ter, sostituire la parola: 45 con la seguente: 95.

13. 54.

Cola, Fragalà, Migliori, Arma-
roli, Menia, Selva, Nania.

Al comma 2, lettera b), capoverso 5-ter, sostituire la parola: 45 con la seguente: 94.

13. 53.

Cola, Fragalà, Migliori, Arma-
roli, Menia, Selva, Nania.

Al comma 2, lettera b), capoverso 5-ter, sostituire la parola: 45 con la seguente: 93.

13. 52.

Cola, Fragalà, Migliori, Arma-
roli, Menia, Selva, Nania.

Al comma 2, lettera b), capoverso 5-ter, sostituire la parola: 45 con la seguente: 92.

13. 51.

Cola, Fragalà, Migliori, Arma-
roli, Menia, Selva, Nania.

Al comma 2 lettera b), capoverso 5-ter, sostituire la parola: 45 con la seguente: 91.

13. 50.

Menia, Selva, Nania, Cola, Fra-
galà, Migliori, Carrara, Con-
tento, Gissi, Armaroli.

Al comma 2, lettera b), capoverso 5-ter, sostituire la parola: 45 con la seguente: 90.

13. 49.

Menia, Selva, Nania, Cola, Fra-
galà, Migliori, Carrara, Con-
tento, Gissi, Armaroli.

Al comma 2, lettera b), capoverso 5-ter, sostituire la parola: 45 con la seguente: 89.

13. 48.

Menia, Selva, Nania, Cola, Fra-
galà, Migliori, Carrara, Con-
tento, Gissi, Armaroli.

Al comma 2, lettera b), capoverso 5-ter, sostituire la parola: 45 con la seguente: 88.

13. 47.

Menia, Selva, Nania, Cola, Fra-
galà, Migliori, Carrara, Con-
tento, Gissi, Armaroli.

Al comma 2, lettera b), capoverso 5-ter, sostituire la parola: 45 con la seguente: 87.

13. 46.

Menia, Selva, Nania, Cola, Fra-
galà, Migliori, Carrara, Con-
tento, Gissi, Armaroli.

Al comma 2, lettera b), capoverso 5-ter, sostituire la parola: 45 con la seguente: 86.

13. 45.

Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Carrara, Contento, Gissi, Armaroli.

Al comma 2, lettera b), capoverso 5-ter, sostituire la parola: 45 con la seguente: 85.

13. 44.

Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Carrara, Contento, Gissi, Armaroli.

Al comma 2, lettera b), capoverso 5-ter, sostituire la parola: 45 con la seguente: 84.

13. 43.

Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Carrara, Contento, Gissi, Armaroli.

Al comma 2, lettera b), capoverso 5-ter, sostituire la parola: 45 con la seguente: 83.

13. 42.

Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia.

Al comma 2, lettera b), capoverso 5-ter, sostituire la parola: 45 con la seguente: 82.

13. 41.

Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia.

Al comma 2, lettera b), capoverso 5-ter, sostituire la parola: 45 con la seguente: 81.

13. 40.

Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia.

Al comma 2 lettera b), capoverso 5-ter, sostituire la parola: 45 con la seguente: 80.

13. 39.

Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia.

Al comma 2 lettera b), capoverso 5-ter, sostituire la parola: 45 con la seguente: 79.

13. 38.

Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia.

Al comma 2 lettera b), capoverso 5-ter, sostituire la parola: 45 con la seguente: 78.

13. 37.

Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia.

Al comma 2 lettera b), capoverso 5-ter, sostituire la parola: 45 con la seguente: 77.

13. 36.

Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia.

Al comma 2 lettera b), capoverso 5-ter, sostituire la parola: 45 con la seguente: 76.

13. 35.

Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori.

Al comma 2 lettera b), capoverso 5-ter, sostituire la parola: 45 con la seguente: 75.

13. 34.

Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori.

Al comma 2 lettera b), capoverso 5-ter, sostituire la parola: 45 con la seguente: 74.

13. 33.

Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori.

Al comma 2 lettera b), capoverso 5-ter, sostituire la parola: 45 con la seguente: 73.

13. 32.

Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà, Migliori.

Al comma 2 lettera b), capoverso 5-ter, sostituire la parola: 45 con la seguente: 72.

13. 31.

Armaroli, Menia, Selva, Nania,
Cola, Fragalà, Migliori.

Al comma 2 lettera b), capoverso 5-ter, sostituire la parola: 45 con la seguente: 71.

13. 30.

Armaroli, Menia, Selva, Nania,
Cola, Fragalà, Migliori.

Al comma 2 lettera b), capoverso 5-ter, sostituire la parola: 45, con la seguente: 70.

13. 29.

Armaroli, Menia, Selva, Nania,
Cola, Fragalà, Migliori.

Al comma 2 lettera b), capoverso 5-ter, sostituire la parola: 45, con la seguente: 69.

13. 28.

Carrara, Contento, Gissi, Arma-
roli, Menia, Selva, Nania,
Cola, Fragalà, Migliori.

Al comma 2 lettera b), capoverso 5-ter, sostituire la parola: 45, con la seguente: 68.

13. 27.

Carrara, Contento, Gissi, Arma-
roli, Menia, Selva, Nania,
Cola, Fragalà, Migliori.

Al comma 2 lettera b), capoverso 5-ter, sostituire la parola: 45, con la seguente: 67.

13. 26.

Carrara, Contento, Gissi, Arma-
roli, Menia, Selva, Nania,
Cola, Fragalà, Migliori.

Al comma 2 lettera b), capoverso 5-ter, sostituire la parola: 45, con la seguente: 66.

13. 25.

Carrara, Contento, Gissi, Arma-
roli, Menia, Selva, Nania,
Cola, Fragalà, Migliori.

Al comma 2 lettera b), capoverso 5-ter, sostituire la parola: 45, con la seguente: 65.

13. 24.

Carrara, Contento, Gissi, Arma-
roli, Menia, Selva, Nania,
Cola, Fragalà, Migliori.

Al comma 2 lettera b), capoverso 5-ter, sostituire la parola: 45, con la seguente: 64.

13. 23.

Carrara, Contento, Gissi, Arma-
roli, Menia, Selva, Nania,
Cola, Fragalà, Migliori.

Al comma 2 lettera b), capoverso 5-ter, sostituire la parola: 45, con la seguente: 63.

13. 22.

Carrara, Contento, Gissi, Arma-
roli, Menia, Selva, Nania,
Cola, Fragalà, Migliori.

Al comma 2 lettera b), capoverso 5-ter, sostituire la parola: 45, con la seguente: 62.

13. 21.

Carrara, Contento, Gissi, Arma-
roli, Menia, Selva, Nania,
Cola, Fragalà, Migliori.

Al comma 2 lettera b), capoverso 5-ter, sostituire la parola: 45, con la seguente: 60.

13. 19.

Cola, Fragalà, Migliori, Arma-
roli, Menia, Selva, Nania.

Al comma 2 lettera b), capoverso 5-ter, sostituire la parola: 45, con la seguente: 59.

13. 18.

Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia, Selva, Nania.

Al comma 2 lettera b), capoverso 5-ter, sostituire la parola: 45, con la seguente: 58.

13. 17.

Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia, Selva, Nania.

Al comma 2 lettera b), capoverso 5-ter, sostituire la parola: 45, con la seguente: 57.

13. 16.

Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia, Selva, Nania.

Al comma 2 lettera b), capoverso 5-ter, sostituire la parola: 45, con la seguente: 56.

13. 15.

Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia, Selva, Nania.

Al comma 2 lettera b), capoverso 5-ter, sostituire la parola: 45, con la seguente: 55.

13. 14.

Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia, Selva, Nania.

Al comma 2 lettera b), capoverso 5-ter, sostituire la parola: 45, con la seguente: 54.

13. 13.

Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia, Selva, Nania.

Al comma 2 lettera b), capoverso 5-ter, sostituire la parola: 45, con la seguente: 53.

13. 12.

Cola, Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia, Selva, Nania.

Al comma 2 lettera b), capoverso 5-ter, sostituire la parola: 45, con la seguente: 52.

13. 11.

Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola.

Al comma 2 lettera b), capoverso 5-ter, sostituire la parola: 45, con la seguente: 51.

13. 10.

Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola.

Al comma 2 lettera b), capoverso 5-ter, sostituire la parola: 45, con la seguente: 50.

13. 9.

Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola.

Al comma 2 lettera b), capoverso 5-ter, sostituire la parola: 45, con la seguente: 49.

13. 8.

Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola.

Al comma 2 lettera b), capoverso 5-ter, sostituire la parola: 45, con la seguente: 48.

13. 7.

Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola.

Al comma 2, lettera b), capoverso 5-ter, sostituire la parola: 45, con la seguente: 47.

13. 6.

Fragalà, Migliori, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola.

Al comma 2 lettera b), capoverso 5-ter, sostituire la parola: 45, con la seguente: 46.

13. 5.

Pepe, Migliori, Armaroli, Menia, Selva, Nania, Cola, Fragalà.

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 14.

(Disposizioni in materia universitaria).

1. L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della predetta legge, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN) e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi a quegli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni della medesima. I decreti di cui al presente comma determinano altresì modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici. Con i medesimi decreti sono disciplinate le modalità per l'attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. Con uno dei decreti di cui al comma 1 sono altresì rideterminati i casi di riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, di attivazione dei corsi e di rilascio dei relativi diplomi da parte delle scuole medesime, di riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, di differimento dei termini per non oltre un anno per la

convalida dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1980, n. 280, nonché di valutazione dei diplomi rilasciati dalle scuole di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14.

3. Le materie di cui all'articolo 3, comma 6, e all'articolo 4, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati.

4. Il decreto di cui al comma 3 contiene altresì norme per la formazione degli insegnanti delle scuole della regione Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché delle scuole in lingua slovena ai fini di adeguarla alle particolari situazioni linguistiche. Ai predetti fini le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano possono, sentiti i Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, stipulare apposite convenzioni con università italiane e con quelle dei Paesi dell'area linguistica francese, tedesca e slovena. Tali convenzioni disciplinano il rilascio dei titoli di studio universitari da parte delle università nonché le modalità di finanziamento. La stessa disciplina si applica ai diplomi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Consiglio universitario nazionale, secondo criteri di affinità scientifica e didattica, all'accorpamento dei settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

6. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sullo stato degli ordinamenti didattici universitari e sul loro rapporto con lo svi-

luppo economico e produttivo, nonché con l'evoluzione degli indirizzi culturali e professionali.

7. In ogni università o istituto di istruzione universitaria, nelle more dell'attuazione della disciplina di cui al comma 1, si applicano gli ordinamenti didattici e le relative tabelle vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità e i criteri per il passaggio al nuovo ordinamento, ferma restando la facoltà degli studenti iscritti di completare i corsi di studio, ovvero di transitare ai nuovi corsi previo riconoscimento, da parte delle strutture didattiche competenti, degli esami sostenuti con esito positivo.

8. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza delle istituzioni autonome universitarie. Esso formula pareri e proposte:

a) sulla programmazione universitaria;

b) sui criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università;

c) sui decreti di cui ai commi 1 e 2, nonché sull'approvazione dei regolamenti didattici d'ateneo;

d) sui settori scientifico-disciplinari;

e) sul reclutamento dei professori e dei ricercatori dell'università.

9. Oltre ai pareri obbligatori di cui al comma 8, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può sentire il CUN su altre materie di interesse generale per l'università. 10. Il CUN è composto da:

a) tre membri eletti in rappresentanza di ciascuna delle grandi aree omogenee di settori scientifico-disciplinari individuate, in numero non superiore a quindici, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) otto studenti eletti dall'organo rappresentativo nazionale degli iscritti ai corsi di laurea e di diploma;

c) quattro membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle università;

d) il presidente della Conferenza permanente dei rettori delle università italiane (CRUI).

11. La mancata elezione di una delle rappresentanze di cui al comma 10 non inficia la valida costituzione dell'organo.

12. Le modalità di elezione e di funzionamento del CUN sono determinate con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le competenti Commissioni parlamentari. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri di cui al comma 10, lettera a), è comunque attribuito ai professori ordinari e associati e ai ricercatori afferenti a ciascuna area.

13. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Detta disposizione si applica anche in sede di prima elezione del CUN in attuazione della presente legge.

14. In sede di prima applicazione della presente legge, gli schemi dei decreti di cui al comma 12 sono presentati al Parlamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Le elezioni per il rinnovo del CUN hanno luogo entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto concernente le modalità di elezione. A tal fine il termine stabilito dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, con il quale è stato prorogato il Consiglio universitario nazionale, è differito fino alla data di insediamento del nuovo Consiglio, che avviene non oltre trenta giorni dallo svolgimento delle relative elezioni, e comunque non oltre il 31 ottobre 1997. Il medesimo termine è altresì differito al 31 dicembre 1997 con riferimento al Consiglio nazionale della

scienza e della tecnologia, al fine di consentirne il riordino.

15. Nel rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei principi di una corretta ed efficiente gestione delle risorse economiche e strumentali, le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 2), 3), 4) e 5) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono regolate dalle università, per quanto riguarda il personale tecnico e amministrativo, secondo i propri ordinamenti. I relativi atti regolamentari devono rispettare quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro e sono soggetti al procedimento di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

16. Il contratto di lavoro del direttore amministrativo, scelto tra dirigenti delle università, di altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche fra estranei alle amministrazioni pubbliche, è a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Si applicano l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto compatibile, e l'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470; la relazione di cui al comma 1 di detto articolo è presentata al rettore e da questi trasmessa al consiglio di amministrazione e al senato accademico. In prima applicazione il contratto di lavoro è stipulato con il direttore amministrativo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge per la durata determinata dagli organi competenti dell'ateneo.

17. Le norme che disciplinano l'accesso al pubblico impiego sono integrate, in sede degli accordi di comparto previsti dall'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con le modalità di cui all'articolo 50 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, al fine di tenere in considerazione le professionalità prodotte dai diplomi universitari, dai dottorati di ricerca e dai diplomi delle scuole di specializzazione.

18. Fino al riordino della disciplina relativa allo stato giuridico dei professori universitari e del relativo reclutamento, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, definisce i criteri per la chiamata diretta, da parte delle facoltà, di eminenti studiosi, anche insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale, che occupino analoga posizione in università straniere. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è abrogato dalla data di emanazione del predetto decreto.

19. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria, prevedendo, come principi e criteri direttivi, la semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso e l'introduzione graduale, come condizione per l'ammissione al concorso, dell'obbligo di conseguire un diploma biennale esclusivamente presso scuole di specializzazione istituite nelle università, sedi della facoltà di giurisprudenza.

20. Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all'accesso alle professioni di avvocato, procuratore e notaio, il diploma di specializzazione di cui al comma 19 costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, titolo valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i competenti ordini professionali, sono definiti i criteri per la istituzione ed organizzazione delle scuole di specializzazione di cui al comma 19, anche prevedendo l'affidamento della titolarità degli insegnamenti a contenuto professionale a magistrati, notai ed avvocati.

21. Il Governo, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi finalizzati alla soppressione o trasformazione degli attuali istituti superiori di educazione fisica (ISEF) prevedendo, come principi e criteri direttivi:

a) la possibilità di istituire facoltà di scienze motorie e di attivare, anche con il concorso di altre facoltà o dipartimenti, i relativi corsi universitari, indicando i settori scientifico-disciplinari caratterizzanti, con particolare riferimento agli indirizzi educativo-sociale, kinesiologico e riabilitativo, tecnico-sportivo e manageriale;

b) la determinazione delle procedure per l'individuazione sul territorio, in modo programmato e tenuto conto della localizzazione degli attuali ISEF, delle sedi delle facoltà di scienze motorie, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di programmazione universitaria;

c) la possibilità di attivare le facoltà anche mediante specifiche convenzioni con gli ISEF pareggiati per l'utilizzo delle strutture e del personale, nonché per il mantenimento dei contributi finanziari dei soggetti promotori degli ISEF predetti;

d) la trasformazione dell'ISEF statale di Roma in istituto universitario autonomo o in facoltà di uno degli atenei romani, con il conseguente subentro in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al medesimo ISEF e con l'inquadramento del personale non docente nei ruoli e nelle qualifiche universitarie;

e) il mantenimento, ad esaurimento e a domanda, delle funzioni didattiche e del trattamento economico complessivo in godimento per i docenti non universitari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'ISEF di Roma e gli ISEF pareggiati, i quali abbiano svolto attività di insegnamento in posizione di comando, distacco o incarico per almeno un triennio, con esclusione dall'equipara-

zione ai professori universitari di ruolo anche ai fini della valutazione del servizio pregresso e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;

f) il mantenimento, ad esaurimento e a domanda, delle funzioni e del trattamento economico complessivo in godimento per il personale tecnico-amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli ISEF pareggiati, anche in altra sede nei casi diversi dalle convenzioni di cui alla lettera c), senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;

g) la valutazione dei titoli conseguiti ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le modalità di passaggio dal medesimo ordinamento a quello previsto dai decreti legislativi di cui al presente comma.

22. All'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole « per i quali sia prevista » sono sostituite con le seguenti: « universitari, anche a quelli per i quali si preveda ».

23. Fino al riordino delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica e degli istituti superiori di educazione fisica, i diplomi conseguiti presso le predette istituzioni costituiscono titolo valido per l'ammissione alla scuola di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per gli indirizzi comprendenti le classi di abilitazione all'insegnamento cui gli stessi danno accesso in base alla normativa vigente. Nell'organizzazione delle corrispondenti attività didattiche, le università potranno stipulare apposite convenzioni con le predette istituzioni.

24. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 12 febbraio 1992, n. 188, è sostituito dal seguente:

« 2. I cittadini italiani che hanno conseguito un titolo accademico austriaco sono ammessi con riserva a tutti i concorsi banditi da amministrazioni pubbliche nonché agli esami di Stato e ai

tirocini pratici *post lauream* e sono iscritti con riserva negli albi professionali, in attesa della dichiarazione di cui al comma 1 ».

25. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente articolo ed in particolare l'articolo 3, commi 3, 4, 5 e 7, l'articolo 4, comma 3, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9, e l'articolo 10, ad eccezione del comma 9, della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché l'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO
DI LEGGE

ART. 14.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole da: "ed è inviato" fino a: "si intende approvato" sono soppresse.

14. 50.

Bianchi Clerici, Fontan, Stucchi,
Dussin Luciano, Fontanini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN) e le Commissioni parlamentari competenti *con le seguenti:* sentite le Commissioni parlamentari competenti e su parere conforme del CUN.

14. 51.

Boato, Paissan, De Benetti, Turrone

Al comma 1 primo periodo, sostituire le parole: e le Commissioni parlamentari competenti *con le seguenti:* in conformità alle indicazioni formulate dalle Commissioni parlamentari competenti.

14. 52.

Bianchi Clerici, Fontan, Stucchi,
Dussin Luciano, Fontanini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: da disposizioni della medesima *con le seguenti:* da disposizioni del presente articolo.

14. 103.

La Commissione.

Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: I decreti determinano altresì per ciascun corso la durata, il numero minimo di annualità, ed i contenuti minimi qualificanti, con riferimento ai settori scientifico-disciplinari.

14. 113

Bianchi Clerici.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai decreti emanati ai sensi del presente comma si applica l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ove abbiano contenuto regolamentare. Si prescinde dal procedimento disciplinato dal citato articolo 17 per i decreti aventi ad oggetto atti generali sforniti del carattere dell'astrattezza ed insuscettibili di costituire normativa secondaria dell'ordinamento.

14. 54.

Garra.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, ferme restando le libertà di insegnamento e di ricerca, dovrà comunque assicurare l'omogeneità del livello culturale della preparazione universitaria e professionale sul territorio nazionale.

14. 11.

Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Con decreti del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanati sulla base di criteri di semplificazione delle procedure e di armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al comma 1, è altresì rideterminata la disciplina concernente:

a) il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli;

b) il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, la valutazione dei titoli da essi rilasciati e dai soggetti che hanno tenuto i corsi di cui all'articolo 34 di cui alla predetta legge, ai sensi e per gli effetti di cui allo stesso articolo 34, nonché i requisiti di cui all'articolo 35 della legge medesima;

c) il differimento dei termini per la convalida dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n.280, e la valutazione dei diplomi rilasciati entro il 31 dicembre 1996 dalle scuole di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, anche ai fini dell'iscrizione al relativo albo professionale;

d) il riordino delle università per stranieri, prevedendo anche casi specifici in base ai quali è consentito l'accesso a studenti italiani.

e) i professori a contratto di cui agli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382, prevedendo apposite disposizioni in materia di requisiti scientifici e professionali dei predetti professori, di modalità di impiego, nonché di durata e di rinnovabilità dei contratti

14. 100.

Soave.

Sopprimere il comma 3.

14. 55

Garra.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: Il decreto di cui al comma 3 contiene con le seguenti: I decreti di cui al comma 1 contengono.

14. 56.

Soave.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Decorso il termine di cui al comma 4 la richiesta si intende respinta.

14. 57.

Garra.

Al comma 5, sostituire le parole da: dei settori fino alla fine con le seguenti: e al successivo aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di stabilire la pertinenza della titolarità ai medesimi settori e i raggruppamenti concorsuali.

14. 58.

Soave.

Al comma 6, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: annualmente ed entro il mese di novembre.

14. 59

Bianchi Clerici.

Al comma 7, sopprimere le parole: e le relative tabelle.

14. 108

La Commissione.

Al comma 8, sopprimere la lettera b).

14. 60.

Bianchi Clerici, Fontan, Stucchi,
Luciano Dussin, Fontanini,
Cavaliere.

Al comma 8, sopprimere la lettera e).

14. 62.

Bianchi Clerici, Fontan, Stucchi,
Luciano Dussin, Fontanini,
Cavaliere.

Al comma 8, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

f) sui piani di sviluppo delle università.

14. 20.

Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi.

Al comma 10, lettera a), sostituire la parola: quindici con la parola: dieci.

14. 22.

Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi.

Al comma 10, lettera b), sostituire le parole: otto studenti con le seguenti: tre studenti.

14. 64

Marinacci, Panetta.

Al comma 10, lettera b), sostituire le parole: dall'organo rappresentativo nazionale degli iscritti ai corsi di laurea e di diploma con le seguenti: dal Consiglio nazionale degli studenti, di cui all'articolo 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, fra i componenti del medesimo.

14. 63.

Soave.

Al comma 10, lettera b), aggiungere, in fine le seguenti parole: con voto consultivo.

14. 65.

Marinacci, Panetta.

Al comma 10, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: limitatamente a decisioni che riguardano direttamente il corpo studentesco.

14. 66.

Marinacci, Panetta.

Al comma 10 sostituire la lettera d) con la seguente:

d) tre membri eletti dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane (CRUI).

14. 24.

Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi.

Al comma 10, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d-bis) cinque membri eletti in rappresentanza degli insediamenti universitari gemmati.

14. 67.

Bianchi Clerici, Fontan, Stucchi,
Luciano Dussin, Fontanini,
Cavaliere.

Al comma 14, terzo periodo, sostituire le parole: con il quale è stato prorogato il Consiglio universitario nazionale con le seguenti: con riferimento al Consiglio universitario nazionale e alla corte di disciplina.

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente periodo: Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni adottati dal CUN, dai relativi comitati consultivi, dalla corte di disciplina e dal CNST fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

14. 68.

Soave.

Al comma 14, quarto periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1997 con le seguenti: 31 ottobre 1997.

14. 69.

Soave.

Al comma 16, primo periodo, sopprimere le parole: di altre amministrazioni pubbliche ovvero anche tra estranei alle amministrazioni pubbliche.

14. 70.

Marinacci, Panetta.

Al comma 16, sopprimere il terzo periodo.

14. 72.

Bianchi Clerici.

Al comma 16, terzo periodo, sostituire le parole: è stipulato con le seguenti: può essere stipulato.

14. 71.

Bianchi Clerici.

Sopprimere il comma 17.

14. 73.

Aprea, Melograni, Vito, Aracu,
Napoli, Malgieri.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. Il personale tecnico laureato, in possesso di laurea, in servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e che abbia svolto tre anni di attività didattica e scientifica di supporto, è inquadrato, a domanda e previo giudizio di idoneità della facoltà di appartenenza, nel ruolo ad esaurimento degli assistenti ordinari, conservando la posizione stipendiale in godimento. Al personale medico ed odontoiatra dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, inquadrato ai sensi del comma precedente, viene mantenuta la funzione assistenziale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legislativo n. 502 del 1992 e all'articolo 7, comma e), del decreto-legislativo n. 517 del 1993. Il ruolo del personale medico ed odontoiatra dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, è soppresso.

*** 14. 38.**

Sbarbati, Siniscalchi, Lumia,
Palma.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. Il personale tecnico laureato, in possesso di laurea, in servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e che abbia svolto tre anni di attività didattica e scientifica di supporto, è inquadrato, a domanda e previo giudizio di idoneità della Facoltà di appartenenza, nel ruolo ad esaurimento degli assistenti ordinari, conservando la posizione stipendiale in godimento. Al personale medico ed odontoiatra dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, inquadrato ai sensi del comma precedente, viene mantenuta la funzione assistenziale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legislativo n. 502 del 1992 e all'articolo 7, comma e), del decreto-legislativo n. 517 del 1993. Il ruolo del personale medico ed odontoiatra dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, è soppresso.

*** 14. 75.**

Sanza, Teresio Delfino, Tassone,
Marinacci.

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

17-bis. Il personale tecnico laureato, in possesso di laurea, in servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e che abbia svolto tre anni di attività didattica e scientifica di supporto, è inquadrato, a domanda e previo giudizio di idoneità della facoltà di appartenenza, nel ruolo ad esaurimento degli assistenti ordinari, conservando la posizione stipendiale in godimento. Al personale medico ed odontoiatria dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, inquadrato ai sensi del presente comma, viene mantenuta la funzione assistenziale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato ed integrato dall'articolo 7, lettera e), del decreto legislativo n. 517 del 1993. Il ruolo del personale medico ed odontoiatra dell'area

tecnico-scientifica e socio-sanitaria, è soppresso.

*** 14. 53.**

Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi.

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

17-bis. Il personale tecnico laureato, in possesso di laurea, in servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e che abbia svolto tre anni di attività didattica e scientifica di supporto, è inquadrato, a domanda e previo giudizio di idoneità della facoltà di appartenenza, nel ruolo ad esaurimento degli assistenti ordinari. Al personale medico ed odontoiatra dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, inquadrato ai sensi del presente comma, viene mantenuta la funzione assistenziale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992 come modificato ed integrato dall'articolo 7, lettera e), del decreto legislativo n. 517 del 1993. Il ruolo del personale medico ed odontoiatra dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, è soppresso.

*** 14. 52.**

Nuccio Carrara, Armaroli, Nania, Migliori, Menia, Selva, Cola, Gissi.

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

17-bis. Il personale tecnico laureato, in possesso di laurea, in servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e che abbia svolto tre anni di attività didattica e scientifica di supporto, è inquadrato, a domanda e previo giudizio di idoneità della Facoltà di appartenenza, nel ruolo ad esaurimento degli assistenti ordinari, conservando la posizione stipendiale in godimento. Al personale medico ed odontoiatria dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, inquadrato ai sensi del presente comma, viene mantenuta la funzione assistenziale di cui all'articolo 6,

comma 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato ed integrato dall'articolo 7, lettera e), del decreto legislativo n. 517 del 1993. Il ruolo del personale medico ed odontoiatra dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, è soppresso.

*** 14. 98.**

Aprèa.

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

17-bis. Il personale tecnico laureato, in possesso di laurea, in servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e che abbia svolto tre anni di attività didattica e scientifica di supporto, è inquadrato, a domanda e previo giudizio di idoneità della facoltà di appartenenza, nel ruolo ad esaurimento degli assistenti ordinari, conservando la posizione stipendiale in godimento. Al personale medico ed odontoiatria dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, inquadrato ai sensi del presente comma, viene mantenuta la funzione assistenziale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato ed integrato dall'articolo 7, lettera e), del decreto legislativo n. 517 del 1993. Il ruolo del personale medico ed odontoiatra dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, è soppresso.

*** 14. 99.**

Giovanardi.

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

17-bis. Il personale tecnico laureato, in possesso di laurea, in servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e che abbia svolto tre anni di attività didattica e scientifica di supporto, è inquadrato, a domanda e previo giudizio di idoneità della facoltà di appartenenza, nel ruolo ad esaurimento degli assistenti ordinari, conservando la posizione stipen-

diale in godimento. Al personale medico ed odontoiatria dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, inquadrato ai sensi del presente comma, viene mantenuta la funzione assistenziale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato ed integrato dall'articolo 7, lettera e), del decreto legislativo n. 517 del 1993. Gli inquadramenti di cui al presente comma sono effettuati senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.

14. 54.

Nuccio Carrara, Menia, Selva, Armaroli, Nania, Fragalà, Cola, Migliori.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. Il personale laureato, originariamente assunto, a seguito di pubblico concorso, nel ruolo della carriera direttiva dei tecnici laureati di cui alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia svolto tre anni di attività di supporto alla didattica e alla ricerca, è inquadrato, a domanda e previo giudizio di idoneità delle facoltà, nel ruolo ad esaurimento degli assistenti ordinari. Al personale medico ed odontoiatria dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, inquadrato ai sensi del presente comma, viene mantenuta la funzione assistenziale di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517. Gli inquadramenti di cui al presente comma sono effettuati senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.

14. 76.

Stucchi.

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

17-bis. I funzionari e collaboratori tecnici in possesso di laurea, in servizio

presso le università all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, che abbiano svolto tre anni di attività scientifica e didattica di supporto, sono inquadrati a domanda e previo giudizio di idoneità della Facoltà di appartenenza, nel ruolo ad esaurimento degli assistenti ordinari, conservando la posizione stipendiale in godimento. Al personale medico ed odontoiatra dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria viene mantenuta la posizione assistenziale medica ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato ed integrato dall'articolo 7, lettera e), del decreto legislativo n. 517 del 1993, conservando il godimento degli emolumenti perequativi inerenti l'attività assistenziale, oltre agli emolumenti spettanti per la loro qualifica universitaria. Il ruolo del personale medico e odontoiatra dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria è soppresso.

14. 51.

Nuccio Carrara, Armaroli, Nania, Menia, Cola, Migliori, Selva, Gissi.

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

17-bis. I funzionari e collaboratori tecnici in possesso di laurea, in servizio presso le università all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, che abbiano svolto tre anni di attività scientifica e didattica di supporto, sono inquadrati a domanda e previo giudizio di idoneità della Facoltà di appartenenza, nel ruolo ad esaurimento degli assistenti ordinari, conservando la posizione stipendiale in godimento. Al personale medico ed odontoiatra dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria viene mantenuta la funzione assistenziale medica ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato ed integrato dall'articolo 7, lettera e), del decreto legislativo n. 517 del 1993, conservando il

godimento dell'indennità stipendiale equiparata alle corrispondenti figure del ruolo dirigenziale medico ospedaliero per l'attività assistenziale effettuata. Il ruolo del personale medico e odontoiatra dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria è soppresso.

14. 49.

Frattini.

Sopprimere il comma 18.

14. 77.

Aprèa, Melograni, Vito, Aracu,
Napoli, Malgieri.

Al comma 18, sostituire il primo periodo con il seguente:

Fino al riordino della disciplina relativa allo stato giuridico dei professori universitari e del relativo reclutamento, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, definisce i criteri per la chiamata diretta, da parte delle facoltà, di eminenti studiosi, non solo italiani che occupino analoga posizione in università straniere o che siano insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.

14. 80.

Governo.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 18, primo periodo, dopo le parole: con proprio decreto aggiungere le parole: sentito il parere del CUN.

14. 74.

Marinacci, Panetta.

Al comma 18, primo periodo, sostituire le parole: eminenti studiosi, anche insigniti di alti riconoscimenti in ambito internazionale con le seguenti: studiosi non solo italiani.

14. 79.

Bianchi Clerici.

Al comma 18, primo periodo, sostituire le parole da: anche insigniti fino alla fine del periodo con le seguenti: che occupino analoga posizione in università straniere o che siano insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.

14. 78.

Soave.

Al comma 18, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai decreti emanati ai sensi del presente comma si applica l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

14. 106.

Garra.

Sopprimere il comma 19.

*** 14. 81.**

Aprèa, Melograni, Vito, Aracu,
Napoli, Malgieri.

Sopprimere il comma 19.

*** 14. 48.**

Frattini.

Sopprimere il comma 19.

*** 14. 82**

Garra.

Al comma 19, sostituire le parole: sentite le con le seguenti: tenuto conto delle indicazioni espresse dalle.

14. 85.

Bianchi Clerici.

Al comma 19, sostituire le parole da: e l'introduzione graduale fino a: esclusiva-

mente con le seguenti: e l'obbligo di una prova preliminare realizzata con l'ausilio di sistemi automatizzati. Si prescinde dal superamento della prova preliminare, nei termini fissati dal decreto di cui al comma 20, per i candidati che siano in possesso di un diploma biennale conseguito.

14. 112.

Governo.

Al comma 19, dopo la parola: graduale aggiungere le seguenti: e non oltre un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

14. 84.

Garra.

Al comma 19, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'accesso al diploma di specializzazione è riservato per l'80 per cento dei posti disponibili a coloro che da almeno quattro anni risiedono nella regione nella quale ha o hanno sede le facoltà di giurisprudenza che attivano il corso di specializzazione. Le università di concerto con enti pubblici e privati promuovono idonee azioni per assicurare il diritto allo studio ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.

14. 86.

Bianchi Clerici, Cavaliere, Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

Sopprimere il comma 20.

*** 14. 101**

Frattini.

Sopprimere il comma 20.

*** 14. 87.**

Garra.

Al comma 20, primo periodo, sopprimere la parola: procuratore.

14. 105.

La Commissione.

Al comma 20, secondo periodo, sopprimere le parole: della titolarità.

14. 88.

Soave.

Al comma 20, sostituire le parole: della titolarità, con la seguente: annuale.

14. 83.

Marinacci, Panetta.

Sopprimere il comma 21.

14. 89.

Sbarbati.

Al comma 21, all'alinea, sopprimere le parole: soppressione o.

14. 90.

Sbarbati.

Al comma 21, lettera a), sostituire le parole da: facoltà di scienze motorie fino a: i relativi corsi universitari con le seguenti: facoltà o corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, con il concorso di altre facoltà o dipartimenti,

14. 109.

La Commissione.

Al comma 21, lettera a), sopprimere le parole: kinesiologico e riabilitativo.

14. 93.

Battaglia, Caccavari.

Al comma 21, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; restano salve le

attribuzioni del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per la formazione dei quadri tecnici e sportivi dell'organizzazione sportiva.

14. 92.

Aracu, Riva, Malgieri, Aprea, Vito, Napoli.

Al comma 21, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) la trasformazione dell'ISEF statali e pareggiati in istituti universitari autonomi o in facoltà di uno degli atenei più vicini con il conseguente subentro in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al medesimo ISEF, con l'inquadramento del personale non docente nei ruoli e nelle qualifiche universitarie.

14. 94.

Sbarbati.

Al comma 21, lettera f), dopo le parole: a domanda, aggiungere le seguenti: , anche in altra sede nei casi diversi dalle convenzioni di cui alla lettera c).

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole: anche in altra sede nei casi diversi dalle convenzioni di cui alla lettera c).

14. 104.

La Commissione.

Al comma 21, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: si prevede inoltre che i diplomi emessi dall'ISEF vengano equiparati alle lauree e diplomi di cui alla Tab. 1 dell'ordinamento didattico universitario ai fini dell'ammissione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1996, alla scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria.

14. 95.

Aracu, Riva, Aprea, Malgieri, Napoli, Vito.

Al comma 21 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) la salvaguardia delle attribuzioni del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per la formazione dei quadri tecnici e sportivi delle organizzazioni sportive; la previsione della possibilità, per le facoltà universitarie, di sottoscrivere convenzioni con il CONI, per l'attuazione di programmi di ricerca scientifica per corsi di aggiornamento e di specializzazione, nonché per l'uso di strutture e attrezzature.

14. 47.

Frattini.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 22, dopo le parole: a quelli per i quali aggiungere le seguenti: nell'atto emanato dal Ministro.

14. 96.

Soave.

Al comma 23, primo periodo, dopo le parole: conservatori di musica aggiungere le seguenti: degli istituti musicali pareggiati.

14. 110

La Commissione.

Al comma 23, aggiungere, in fine, le parole: e, in particolare per quanto riguarda l'educazione musicale, con le scuole di didattica della musica.

14. 111.

La Commissione.

Al comma 25, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: All'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, al primo comma le parole da: « su proposta » fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: « previo parere del Cun ». Sono altresì

abrogati l'ultimo periodo del terzo comma del predetto articolo 65, nonché l'articolo 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

14. 114.

La Commissione.

Al comma 25, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì abrogati, all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, al primo comma le parole da: "su proposta" fino alla fine del comma, e al terzo comma l'ultimo periodo; è inoltre abrogato l'articolo 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

14. 97.

Soave.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 14. 01
DEL GOVERNO

All'emendamento 14. 01, comma 4 sostituire le parole: entro 30 giorni *con le seguenti:* entro 60 giorni.

0. 14. 01. 2

Mitolo.

All'emendamento 14. 01, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: titoli accademici austriaci *con le seguenti:* titoli accademici rilasciati nei paesi aderenti all'Unione europea.

Conseguentemente, nello stesso periodo, sostituire le parole: e quella austriaca *con le seguenti:* e ciascuno Stato membro dell'Unione europea.

0. 14. 01. 1.

Frattini.

All'emendamento 14. 01, comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: cinquanta e settanta per cento *con le seguenti:* trenta e cinquanta per cento.

0. 14. 01. 3

Mitolo.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis. (Norme sulle università in Trentino-Alto Adige e in Valle d'Aosta). 1. In deroga alle procedure di programmazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni e integrazioni, è consentita l'istituzione di una università non statale nel territorio rispettivamente della provincia autonoma di Bolzano e della regione autonoma della Valle d'Aosta, promosse o gestite da enti e da privati. L'autorizzazione, per le predette istituzioni, al rilascio di titoli di studio universitari avente valore legale, è concessa con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la Provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta. Tale decreti sono emanati sentito altresì l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario in ordine alle dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali, finanziarie, edilizie nonché concernenti l'organico del personale docente, ricercatore e non docente. Possono essere attivati, con modifica statutaria, nuovi corsi di studi al cui termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti il rilascio di titoli aventi valore legale, quando i corsi vengano istituiti nel territorio della Provincia di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta. I contributi dello Stato in relazione alle strutture didattiche e scientifiche sono determinati annualmente con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta, nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio previsto per le università non statali, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Le funzioni amministrative, relative agli atenei di cui al presente comma, in particolare quelle concernenti gli statuti e i regolamenti didattici, sono esercitate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e

tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta.

2. Ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle leggi concernenti lo statuto speciale di autonomia per la regione Alto Adige è attribuita alla provincia autonoma di Bolzano la potestà di emanare norme legislative in materia di finanziamento all'ateneo di cui al comma 1 e di edilizia universitaria, ivi comprese la scelta delle aree e l'acquisizione, anche mediante esproprio, degli immobili necessari. A seguito dell'emanazione delle predette norme la provincia eserciterà le relative funzioni amministrative. Con riferimento all'attribuzione alla regione autonoma della Valle d'Aosta della potestà legislativa nella materia di cui al presente comma si procederà, successivamente al decreto di autorizzazione di cui al comma 1, secondo periodo, ai sensi dell'articolo 48-bis dello statuto speciale della Valle d'Aosta.

3. L'università degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma 1 promuovono e sviluppano la collaborazione scientifica con le università e con i centri di ricerca degli altri Stati ed in particolare degli Stati membri dell'Unione europea per le esigenze sia della ricerca scientifica che dell'insegnamento. I relativi accordi di collaborazione possono prevedere l'esecuzione di corsi integrati di studio sia presso entrambe le università, sia presso una di esse, nonché programmi di ricerca congiunti. Le medesime università riconoscono la validità dei corsi seguiti ovvero delle parti dei piani di studio svolti dagli studenti presso le università e istituzioni universitarie estere, nonché i titoli accademici conseguiti al termine dei corsi integrati.

4. Gli accordi di collaborazione di cui al comma 3, qualora abbiano ad oggetto l'istituzione di corsi di laurea, di diploma e di dottorato di ricerca, sono comunicati al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro 30 giorni dalla loro stipulazione. Ove il Ministro

non si opponga entro 30 giorni dal ricevimento degli accordi predetti per motivi di contrasto con la legge, con obblighi internazionali dello Stato italiano o con i criteri contenuti nei decreti di cui all'articolo 14, comma 1, gli accordi medesimi divengono esecutivi.

5. Si applicano all'ateneo di cui al comma 1 istituito sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, le disposizioni di cui agli articoli 170 e 332 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusivo riferimento ai gradi e ai titoli accademici austriaci la cui equipollenza è direttamente riconosciuta, senza esami integrativi, nel testo degli scambi di note in vigore tra la Repubblica italiana e quella austriaca, anche qualora nel predetto ateneo non siano attivate le corrispondenti facoltà. Nel caso in cui i medesimi scambi di note prevedano, per l'equipollenza di alcuni titoli e gradi, esami integrativi, l'applicazione delle disposizioni di cui al predetto decreto n. 1592 è subordinata all'attivazione, presso l'ateneo di cui al presente comma, dei corsi universitari che fanno riferimento ai medesimi titoli e gradi.

6. I competenti organi dell'università degli studi di Trento possono disporre la nomina a professore di prima fascia, di associato ovvero di ricercatore, per chiamata diretta, di studiosi che rivestano presso università straniere qualifiche analoghe a quelle anzidette e previste dall'ordinamento universitario italiano, nella misura massima, per l'università di Trento, del trenta per cento delle rispettive dotazioni organiche previste per ciascun tipo di qualifica. La facoltà di nomina di cui al presente comma si applica anche, nella misura massima rispettivamente del cinquanta e del settanta per cento, all'università istituita nel territorio della regione autonoma della Valle d'Aosta e all'ateneo istituito nella provincia di Bolzano; tali misure possono essere ulteriormente derogate previa intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

7. L'università degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma 1 possono istituire la facoltà di scienza della formazione primaria. L'attivazione del corso di laurea è subordinata all'avvenuta soppressione dei corsi di studio ordinari triennali e quadriennali rispettivamente della scuola magistrale e degli istituti magistrali.

8. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, ultimo periodo, al fine di favorire la realizzazione degli accordi di collaborazione internazionale dell'Università di Trento, volti al conferimento del titolo di dottore di ricerca, nell'ambito di programmi dell'Unione europea, il medesimo titolo è rilasciato dalla università di cui al presente comma, limitatamente ai dottorati di cui è sede amministrativa. In tali casi la commissione di valutazione delle tesi di dottorato, di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11

luglio 1980, n. 382, è sostituita da una commissione nominata dal rettore, composta da cinque esperti del settore, di cui almeno due professori ordinari e un professore associato. Almeno due componenti della commissione non devono appartenere alla predetta Università.

9. La Provincia autonoma di Trento può disporre con leggi provinciali, ai sensi dell'articolo 17 dello statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige, la concessione di contributi a favore dell'università degli studi di Trento per lo sviluppo della ricerca scientifica e per l'attuazione di specifici programmi e progetti formativi.

10. Al secondo comma dell'articolo 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590, la parola « contestualmente » è sostituita dalle seguenti: « in correlazione ».

14. 01.

Governo.

COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

**Missioni valevoli
nella seduta dell'8 aprile 1997.**

Andreatta, Berlinguer, Bonato, Calzolaio, Dini, Fantozzi, Alberto Giorgetti, Leone, Marongiu, Mattioli, Novelli, Poli Bortone, Prodi, Repetto, Sales, Soriero, Tremaglia, Veltroni, Visco, Vita.

*(Componenti la Commissione bicamerale
per le riforme costituzionali)*

Armaroli, Berlusconi, Bertinotti, Boato, Boselli, Bressa, Buttiglione, Calderisi, Casini, Armando Cossutta, Crucianelli, D'Alema, D'Amico, De Mita, Fini, Folena, Fontan, Fontanini, Mancina, Marini, Maroni, Mattarella, Mussi, Nania, Occhetto, Parenti, Rebuffa, Salvati, Selva, Soda, Spini, Tatarella, Tremonti, Urbani, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Andreatta, Berlinguer, Bonato, Bordon, Burlando, Calzolaio, Corleone, Dini, Fantozzi, Alberto Giorgetti, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Novelli, Poli Bortone, Prodi, Repetto, Sales, Soriero, Tremaglia, Veltroni, Visco, Vita.

*(Componenti la Commissione bicamerale
per le riforme costituzionali alla ripresa
pomeridiana della seduta)*

Armaroli, Berlusconi, Bertinotti, Boato, Boselli, Bressa, Buttiglione, Calderisi, Casini, Armando Cossutta, Crucianelli, D'Alema, D'Amico, De Mita, Fini, Folena, Fontan, Fontanini, Mancina, Marini, Maroni, Mattarella, Mussi, Nania, Occhetto,

Parenti, Rebuffa, Salvati, Selva, Soda, Spini, Tatarella, Tremonti, Urbani, Zeller.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 7 aprile 1997 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

COMINO e MARONI: « Nuove norme per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo » (3533).

Sarà stampata e distribuita.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Fragalà ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

FRAGALÀ: « Concessione di indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento costituzionale » (1481).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla II Commissione (Giustizia):

STORACE: « Introduzione dell'articolo 716-bis del codice penale in materia di

obbligo di denuncia della scomparsa di minori » (3141) *Parere delle Commissioni I, VII, X e XII;*

FRAGALÀ ed altri: « Modifiche all'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di organi di amministrazione della giustizia, e all'articolo 328 del codice di procedura penale » (3471) *Parere delle Commissioni I, VI e XII;*

alla III Commissione (Affari esteri):

S. 1342. - « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e l'Australia in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 13 settembre 1993 » (approvato dal Senato) (3500) *Parere delle Commissioni I, II, V e XI;*

S. 1552. - « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione economica tra Italia ed Eritrea, fatto a Roma il 14 marzo 1995 » (approvato dal Senato) (3503) *Parere delle Commissioni I, V e X;*

alla IV Commissione (Difesa):

BAMPO ed altri: « Nuove norme in materia di obiezione di coscienza » (3259) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VIII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XII;*

alla VI Commissione (Finanze):

MARRAS e CICU: « Autorizzazione alla vendita al comune di Terralba del compendio demaniale marittimo sito in località Marceddì tra 'Torre Vecchia' e 'Punta Caserma' » (3218) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII, VIII, IX (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento), X, XII e XIII;*

alla VII Commissione (Cultura):

STORACE: « Norme a tutela della riservatezza dei minori » (3140) *Parere delle Commissioni I, IX e X;*

alla X Commissione (Attività produttive):

S. 637-644. - Senatori WILDE ed altri; TAPPARO ed altri: « Disciplina della subfornitura nelle attività produttive » (approvata, in un testo unificato, dal Senato) (3509) *Parere delle Commissioni I e II;*

alla XI Commissione (Lavoro):

SIMEONE ed altri: « Modifiche all'articolo 19 della legge 4 maggio 1990, n. 107, in materia di trasferimento al Servizio sanitario nazionale del personale dipendente o convenzionato dei centri trasfusionali gestiti in convenzione » (1893) *Parere delle Commissioni I, V e XII; (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento);*

GNAGA ed altri: « Norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria » (3450) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e VII;*

alla XII Commissione (Affari sociali):

CONTI ed altri: « Disciplina della clonazione umana » (3334) *Parere delle Commissioni I e II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni);*

NOCERA e FRONZUTI: « Ordinamento della professione di fisioterapista e istituzione dell'albo professionale dei fisioterapisti » (3396) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento), V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento) e XI;*

alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali):

ARMANDO VENETO: « Proroga, per le piccole imprese artigiane, dei termini previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori » (3451) *Parere delle Commissioni I, VIII e X (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento).*

Trasmissione dal ministro della sanità.

Il ministro della sanità, con lettera in data 3 aprile 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 5 giugno 1990, n. 135, la relazione sullo stato di attuazione delle strategie attivate per fronteggiare l'infezione da HIV nell'anno 1996 (doc. XCVII, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro del bilancio e della programmazione economica.

Il ministro del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 5 aprile 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362, la relazione concernente i dati sull'andamento dell'economia nell'anno 1996 e l'aggiornamento delle previsioni per il 1997 (doc. XXV-bis, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 3 aprile 1997, ha inviato, a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di conferma del generale di corpo d'armata Vincenzo PARENTE a presidente dell'istituto nazionale di beneficenza « Vittorio Emanuele III ».

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla IV Commissione permanente (Difesa).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

